

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3262}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIORDANO, BERTÈ, MARZOTTO CAOTORTA, ISGRO', MEUCCI

Presentata il 6 novembre 1974

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, « Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica », concernenti l'elettorato attivo e passivo degli studenti degli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 30 luglio 1973, n. 477, il Parlamento intese definire gli indirizzi e le linee per un nuovo stato giuridico del personale della scuola italiana nell'ambito di una modifica strutturale della medesima, affinché l'esercizio delle funzioni direttive, ispettive, docenti e non docenti potesse svolgersi in un ambiente aggiornato sotto il profilo culturale, pedagogico, sociale e politico.

1. — Le innovazioni più qualificanti apportate dalla legge suddetta all'assetto della scuola sono la istituzione di una gestione democratica e collegiale, con la partecipazione diretta di tutte le componenti interessate alla educazione, e l'istituzione del distretto scolastico come nuovo momento di promozione e di programmazione.

La spinta all'istituzionalizzazione della partecipazione diretta alla gestione della scuola di componenti fino ad oggi considerate estranee ad esse, è venuta in partico-

lare dai movimenti contestativi dei giovani che — evidenziando la crisi culturale e formativa dell'istituzione scolastica italiana — hanno accelerato la presa di coscienza da parte della classe dirigente della necessità di dare un ampio spazio alla « partecipazione sociale » per risolvere la crisi scolastica.

Che i giovani abbiano rappresentato il sintomo più acuto e l'allarme più convincente intorno alla crisi della scuola, e la spinta più stimolante per il processo di rinnovamento legislativo, è un dato che può considerarsi definitivamente acquisito dalla storia.

Che i giovani rappresentino della scuola il soggetto primario, essendo destinato ad essi, alla loro preparazione, al loro inserimento nella società e nella storia, tutto l'impegno di rinnovamento dell'ultimo quinquennio, è un altro fatto che il legislatore ha voluto riconoscere e confermare, anche individuando per la prima volta nella storia delle istituzioni italiane un ruolo di coge-

stione dei giovani (quindi di corresponsabilizzazione) della propria scuola.

Il riconoscimento del ruolo nuovo acquisito consapevolmente dai giovani nella società moderna è anche una implicita attestazione che la classe dirigente attribuisce a se stessa, confermando la bontà della via democratica intrapresa con la costituzione repubblicana, e delle libertà conseguenti che hanno prodotto coscienze giovanili più sensibili, più responsabili, più precoci nell'acquisire e nel proporre problemi morali e sociali.

La decisione del Parlamento italiano di inserire i giovani nella gestione delle istituzioni scolastiche, attraverso gli organi degli istituti secondari superiori, è degna di positivo apprezzamento, ma risulta non pervenuta alle logiche conseguenze delle premesse democratiche suddette (quindi incompleta), perché la rappresentanza dei giovani è stabilita a livello di istituto, ma non riconosciuta nel consiglio di distretto e nel consiglio provinciale.

Avendo il distretto compiti promozionali in ordine alle attività culturali, sportive, parascolastiche, programmatiche degli insediamenti scolastici; e compiti organizzativi in ordine alle attività di assistenza scolastica, di orientamento, di attività psico-medico-pedagogica (quindi in ordine all'attuazione del diritto allo studio); sembra doversi concludere che la presenza dei giovani nel consiglio distrettuale si realizzerebbe in un organismo che affronta attività strettamente legate alla problematica giovanile, sottolineata frequentemente dalle prese di posizione dei movimenti giovanili, quindi potenziabile con una presenza specifica e portatrice di sensibilità dotata di ricchezza particolare.

Alla stessa conclusione sembra opportuno pervenire per quanto riguarda i consigli scolastici provinciali, almeno per quei compiti che riguardano il coordinamento delle attività dei distretti in ordine all'assistenza scolastica.

Per queste ragioni si propone di integrare la composizione dei consigli distrettuali e provinciali con la rappresentanza dei giovani, espressa con votazione di primo grado per il distretto, di secondo grado per la provincia.

2. — La partecipazione come domanda sociale, e precipuamente giovanile, può avere una risposta adeguata (e quindi efficace), solo se questa è completa e definitiva, e non razionata da timori che, arrestando a mezza

strada un impegno, possono anche vanificare quella porzione di partecipazione che viene concessa.

Una non giustificata discriminazione della partecipazione giovanile sembra verificarsi nell'indicazione del limite di 16 anni per l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo nel consiglio di istituto, nella relativa giunta e nei consigli di disciplina degli alunni.

La più appariscente delle ragioni che evidenziano la discriminazione è quella che vedrebbe in alcune classi partecipare al voto, e all'attività richiesta per la sua preparazione, soltanto una parte degli studenti, essendovi una classe della scuola secondaria superiore (la seconda del ciclo) frequentata da alunni a cavallo tra i 15 e i 16 anni.

Ma la più profonda delle ragioni che consiglia l'abolizione del limite di età per l'esercizio del voto attivo e passivo nelle scuole secondarie superiori è quella che vuole la partecipazione elettorale con un momento educativo direttamente connesso alle esigenze di una scuola democratica e di una pedagogia democratica; partecipazione, pertanto, che rientrando in un quadro culturale, e non essendo una questione funzionale, non può essere definita legislativamente all'interno di un ordine di scuola, la secondaria superiore, dove l'età degli adolescenti non consente di stabilire quale è il momento in cui una didattica prevalentemente cattedratica deve essere sostituita da una metodologia dialogica e partecipativa.

Si può aggiungere che l'elettorato attivo e passivo concesso a tutti gli studenti della scuola secondaria superiore per l'elezione dei loro rappresentanti nei consigli di classe, e negato invece ad una parte di essi, gli infrasedicenni, per l'elezione dei loro rappresentanti nel consiglio di istituto, nella giunta esecutiva, nel consiglio di disciplina, produce una ulteriore discriminazione che non può che avere ripercussione negativa nella formazione dei giovani, venendo ad incidere sulla più vitale delle aspirazioni, che è quella della partecipazione diretta alla gestione della propria educazione, e in particolare degli organismi in cui essa trova momenti istituzionalizzati.

Sembra pertanto necessario, al fine di rendere completa la corresponsabilizzazione dei giovani alla nuova gestione democratica degli organi di governo della scuola, abolire ogni limite di età per l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, e ritenere che il far coincidere la partecipazione gestionale

ed elettorale con l'entrata nella scuola secondaria superiore rappresenti un miglioramento dei meccanismi con i quali si intendono dare alla scuola italiana strutture democratiche, già per se stesse formative di coscienze democratiche.

Dopo l'approvazione dei decreti delegati, che hanno limitato il voto deliberativo degli studenti alle materie estranee al bilancio, appare ancora più inconsistente l'esclusione dal voto degli studenti delle prime classi degli istituti secondari superiori.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il consiglio scolastico distrettuale previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è integrato da cinque rappresentanti degli studenti frequentanti gli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica compresi nel distretto.

L'elezione avviene secondo le norme stabilite dal comma 2 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

ART. 2.

Il consiglio scolastico provinciale previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è integrato da una rappresentanza degli studenti frequentanti gli istituti di istruzione secondaria superiore compresi nella provincia secondo la seguente proporzione rapportata alla popolazione scolastica interessata della provincia: 5, 8, 10 seggi a seconda che il numero degli alunni iscritti alle scuole interessate statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute sia rispettivamente non superiore a 30.000, compreso fra 30.001 e 90.000, superiore a 90.000.

L'elezione avviene secondo le norme stabilite dal comma 2 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

ART. 3.

All'esercizio dell'elettorato attivo e passivo nel consiglio scolastico distrettuale, nel consiglio scolastico provinciale, nel consiglio di istituto e relativa giunta e nei consigli di disciplina degli alunni, sono ammessi tutti gli studenti frequentanti istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica.

Ogni norma in contrasto con quanto stabilito nel precedente comma è considerata decaduta.